

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CENTRALIZZAZIONE NEL SII DELLE PRESTAZIONI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ E SUCCESSIVA RIATTIVAZIONE, NEL SETTORE ELETTRICO

638/2022/R/eel (*)

Con la delibera 638/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito del percorso di progressiva implementazione nel Sistema Informativo Integrato (SII) dei processi prettamente commerciali e delle prestazioni attinenti ad attività più tecniche, funzionali alla gestione delle forniture di energia elettrica, stabilisce le modalità di gestione centralizzata nell'ambito del SII delle prestazioni di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione.

In particolare, la delibera 638/2022/R/eel, confermando gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 290/2022/R/eel, stabilisce:

- la centralizzazione nell'ambito del SII, secondo uno specifico modello, delle richieste delle prestazioni di sospensione per morosità e di successiva riattivazione;
- che la richiesta di sospensione della fornitura per morosità e di successiva riattivazione, venga effettuata verso il SII direttamente dalla controparte commerciale, che ha il rapporto contrattuale con il cliente finale;
- che i termini per l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'impresa distributrice decorrano dal momento in cui riceve la richiesta da parte del SII;
- che nell'ambito del servizio di *tracking*, messo a disposizione dal SII, venga trasmesso dall'impresa distributrice l'esito dell'intervento di riduzione di potenza per i punti di prelievo tele-gestiti e la non raggiungibilità da remoto del misuratore tele-gestito;
- che il Gestore del SII renda disponibile una completa mappatura delle logiche di gestione di prestazioni concomitanti con le richieste di sospensione della fornitura per morosità e le successive riattivazioni;
- di eliminare il concetto di capacità mensile e settimanale di sospensione per i punti di prelievo non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- di rimandare a successivo provvedimento la revisione degli indennizzi di cui all'articolo 11 del TIMOE a vantaggio dell'utente del trasporto, al fine di renderli coerenti con le nuove disposizioni per la gestione delle richieste di sospensione della fornitura per morosità e successiva riattivazione;
- che le disposizioni di cui al presente provvedimento relative alle richieste di sospensione della fornitura per morosità dei clienti finali e di riattivazione della fornitura a seguita di sospensione per morosità trovino applicazione decorsi 9 mesi dalla pubblicazione delle relative specifiche tecniche di processo da parte del Gestore del SII, a partire dal 1° dicembre 2023;
- di analizzare e definire gli aspetti peculiari delle prestazioni di nuova attivazione, attivazione di un punto precedentemente disattivato e disattivazione, necessari per consentire la gestione centralizzata nell'ambito del SII delle richieste, attraverso incontri dedicati del Gruppo di Lavoro per la standardizzazione dei flussi informativi nel settore elettrico;
- di dare mandato al Gestore del SII di:
 - pubblicare, entro il mese di febbraio 2023, le specifiche tecniche funzionali alla gestione nell'ambito del SII delle richieste di prestazione di sospensione della fornitura per morosità del cliente finale e di successiva riattivazione;
 - aggiornare, entro il mese di marzo 2023, le specifiche tecniche funzionali alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della riattivazione della fornitura.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento